SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 maggio 1992, n. 466.

Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture di sicurezza ed i relativi ancoraggi;

Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici, in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio, il montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto, può disporre unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo in sospensione, quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;

Considerato inoltre che questo particolare impiego della cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio dell'organo di trettenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta allo scopo di consentire al montatore la mobilità necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio, comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di m 1,50;

Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme di buona tecnica, adottate dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità economica europea, consentono di prendere in considerazione cinture di sicurezza speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta, che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di altezza fino a metri 1,50;

Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso il laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:

a) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio di un comune ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti interni di un ponteggio in prossimità del traverso, ed un organo di ancoraggio scorrevole lungo la guida stessa;

b) la capacità di un comune ponteggio a telai, regolarmente ancorato alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza che si determinino condizioni di instabilità della struttura;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della quale il decreto 28 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985, deve ritenersi abrogato;

Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'articolo 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le attrezzature di cui ai successivi articoli, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza, limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino utilizzabili altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il limite massimo di m 1,50 senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.

Art. 2.

1. Le attrezzature di cui al presente decreto sono costituite da:

a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;

b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;

c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.

Art. 3.

1. Tutti i componenti dell'attrezzatura considerata all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura.

2. I singoli componenti dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di cui al presente regolamento indossino, quali ulteriori mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole e guanti. È fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.

Art. 5.

1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 48

ALLEGATO

ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE, IN CASO DI CADUTA DALL'ALTO, DEI LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO E ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI.

La presente normativa tecnica tratta separatamente i singoli componenti delle attrezzature o cioè:

l'imbracatura (paragrafo 1);

l'organo di trattenuta con freno incorporato (paragrafo 2);

la guida rigida con organo d'ancoraggio scorrevole (paragrafo 3),

fissando le caratteristiche dei metariali, i requisiti costruttivi e meccanici dei componenti, nonché le prove di qualificazione alle quali questi devono essere assoggettati.

Per gli accertamenti sui materiali e sui singoli elementi (corde, nastri, accessori metallici...) si rinvia alle specifiche norme UNI.

La norma fornisce, inoltre, indicazioni relative alla fabbricazione, commercializzazione, marchiatura e certificazione dei prodotti (paragrafi 4 e 5).

In figura 1, a titolo indicativo, è riportato un disegno schematico d'insieme dell'attrezzatura con la nomenclatura adottata nel testo.

1. IMBRACATURA.

È il dispositivo di presa costituito da un insieme di nastri, alcuni dei quali allacciabili con possibilità di registrazione e di adattamento a varie taglie, con cui viene inviluppato il corpo dell'utente.

L'imbracatura è provvista di un organo di attacco conformato ad anello (anellone), posizionato in modo da risultare sul dorso dell'utente, che consente di vincolarla all'estremità libera dell'organo di trattenuta dell'attrezzatura.

1.1. *Requisiti o prescrizioni.*

1.1.1. Requisiti ergonomici.

L'imbracatura deve possedere caratteristiche ergonomiche. In particolare:

non deve costituire intralcio all'attività lavorativa e, nello svolgimento di questo, deve essere utilizzabile senza apprezzabile fastidio;

in caso di caduta del lavoratore deve trasmettere e ripartire sulle parti fisiologicamente idonee a resistervi, le sollecitazioni dinamiche indotte nella fase d'arresto della caduta;

deve fornire una conveniente posizione d'attesa al lavoratore trattenuto in sospensione (v. paragrafo 1.2.2.).

1.1.2. Prescrizioni concernenti i materiali.

I nastri ed i fili di cucitura devono essere realizzati con fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento.

A titolo indicativo si citano come fibre utilizzabili quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. È invece da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle poliolefine in quanto presentano un rapido invecchiamento.

I fili di cucitura devono essere di colore diverso da quello dei nastri in modo da agevolare il controllo a vista delle cuciture.

Gli accessori metallici (quali l'organo d'attacco dell'imbracatura ed i dispositivi di collegamento e/o regolazione-fibbie) devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con funzione portante devono essere realizzati impiegando materiali e tecnologie costruttive che assicurino ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

1.1.3. Caratteristiche geometriche dei nastri.

La larghezza dei nastri utilizzabili come elementi portanti non deve essere minore di 50 mm.

Per i nastri costituenti le bretelle ed i cosciali si accetta una larghezza minore con il limite inferiore di 30 mm.

1.1.4. Prescrizioni concernenti la manifattura.

L'imbracatura deve essere accuratamente rifinita in ogni sua parte.

Gli accessori metallici devono essere conformati, rifiniti, disposti e, se necessario, protetti in modo da evitare che la loro presenza e/o utilizzazione possa risultare mal tollerata o ferire il corpo dell'utilizzatore.

Le connessioni dei vari elementi devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali idonei che ne garantiscono la resistenza alle sollecitazioni ipotizzabili nel pratico impiego.

A titolo indicativo, nell'appendice sono riportati alcuni suggerimenti per il taglio, la preparazione dei tratti terminali dei nastri, la loro cucitura.

1.2. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

1.2.1. Prova di resistenza statica.

L'imbracatura applicata ad un manichino rigido, saldamente ancorato, avente la forma e le dimensioni riprodotte in figura 2, viene sollecitata mediante uno sforzo di trazione di 20 kN applicato staticamente all'attacco dell'imbracatura, esercitato nella direzione ritenuta più sfavorevole alla resistenza dell'imbracatura stessa, mantenuto applicato per due minuti.

A descrizione del collaudatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione variando la direzione dello sforzo di trazione applicativo.

In ogni caso, per ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, l'imbracatura resiste senza cedere e senza perdere la presa sul manichino. Sono tollerate scuciture limitate a «piccoli tratti», quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, precisando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

1.2.2. Prova di resistenza dinamica.

Questa prova viene effettuata utilizzando un manichino antropomorfo, articolato, avente caratteristiche dimensionali e distribuzione delle masse confrontabili con quella del corpo, di taglia media, di un adulto di sesso maschile (*).

L'attrezzatura di prova, oltre il manichino, comprende:

a) un portale rigido che consente l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (v. punto *c*) e la sospensione del manichino in modo che l'attacco dell'imbracatura applicata al manichino risulti 2 m più in alto dell'ancoraggio anzidetto.

Al di sotto dell'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare uno spazio libero di altezza non inferiore a 4,50 m.

Inoltre l'ancoraggio dell'organo di trattenuta deve risultare sufficientemente arretrato, rispetto alla verticale passante per l'attacco dell'imbracatura, per evitare che vi urti il manichino abbandonato in caduta libera;

b) un dispositivo di trattenuta e di sgancio rapido del manichino che consenta a questo di iniziare, senza apprezzabile velocità iniziale, la caduta libera presentando verso il basso i piedi ovvero la testa;

c) uno spezzone di corda per alpinismo, utilizzato con un unico tratto portante come organo di trattenuta, provvisto di ganci o moschettoni di estremità, lungo complessivamente 2 m, con carico di rottura non inferiore a 20 kN, privo di freno.

Conduzione della prova. — Applicata l'imbracatura in prova al manichino e collegata all'organo di trattenuta realizzato con la corda per alpinismo, di cui alla lettera *c)*, la prova viene condotta, con le articolazioni del manichino sbloccate, effettuando consecutivamente quattro cadute, con un'altezza di caduta libera di circa 4 m, senza cambiare la corda. Le prime due cadute si effettuano con i piedi in avanti, le altre due con la testa in avanti. Tra due cadute consecutive si osserva una pausa di almeno quindici minuti.

Dopo ogni caduta, con il manichino sospeso a fermo nella posizione finale di equilibrio, si misura l'angolo α che l'asse dorsale del manichino forma con la verticale.

Il risultato della prova è giudicato positivo:

se nel corso della prova comprendente quattro cadute il manichino è costantemente trattenuto dall'imbracatura;

e se, contemporaneamente, dopo ogni caduta, a manichino fermo, risulta < 50%.

Sul certificato di prova vanno riportati distintamente i risultati delle quattro cadute.

(*) È utilizzabile, ad esempio, un manichino conforme alla norma francese NF-R-10-101 ovvero di caratteristiche confrontabili.

2. ORGANO DI TRATTENUTA CON FRENO INCORPORATO.

È l'organo flessibile, fornito di freno incorporato, provvisto alle due estremità di dispositivo di collegamento (moschettone, gancio...), mediante il quale l'imbracatura viene collegata all'organo d'ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura.

Il freno ha lo scopo di assorbire e dissipare parte dell'energia cinetica acquistata dal corpo in caduta libera, in modo da contenere entro limiti prefissati la sollecitazione trasmessa nella fase d'arresto della caduta.

Il freno può essere realizzato sfruttando soluzioni diverse quali: la scucitura progressiva di un nastro, l'allungamento elastoplastico di un elemento, la frenatura meccanica di una corda (ottenuta per es. forzandone il passaggio attraverso un foro calibrato).

In ogni caso l'intervento del freno per l'arresto di una caduta comporta un allungamento (Δl) dell'organo di trattenuta, interpretabile come spazio di frenata.

2.1. *Prescrizioni concernenti i materiali.*

2.1.1. L'organo di trattenuta deve essere realizzato con un tratto di corda per alpinismo ovvero con un nastro ottenuti impiegando fibre sintetiche resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento, quali quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. È invece da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle pollolefine, in quanto soggette ad un rapido invecchiamento.

La corda ed il nastro devono resistere senza rompersi ad un carico di trazione di 20 kN applicato staticamente e mantenuto applicato per due minuti.

2.1.2. Il freno, quale che sia la sua realizzazione, deve superare le prove di qualificazione di cui ai paragrafi 2.3.1.; 2.3.2.

2.1.3. Gli accessori metallici (quali i dispositivi di collegamento-ganci, moschettoni...) devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con funzione portante devono inoltre essere realizzati impiegando materiali e tecnologie costruttive che garantiscono ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

2.2. *Requisiti costruttivi.*

2.2.1. Il freno deve essere incorporato nell'organo di trattenuta in modo da non risultare distaccabile da quest'organo se non danneggiandolo e rendendolo conseguentemente inutilizzabile, ovvero impiegando un attrezzo speciale.

Sollecitando a trazione l'organo di trattenuta, il freno non deve intervenire sotto carichi minori di 1,5 kN.

Il freno, inoltre, deve risultare posizionato in prossimità dell'imbracatura e deve presentare peso ed ingombro contenuti, in modo da consentire l'attività lavorativa senza apprezzabile fastidio.

2.2.2. I dispositivi di collegamento (ganci, moschettoni...) devono essere provvisti di chiusura di sicurezza che ne impediscano lo sganciamento accidentale e, nelle condizioni di normale impiego, devono inoltre resistere, eventualmente deformandosi ma senza perdere la presa, ad uno sforzo di trazione di 20 kN applicato staticamente e mantenuto applicato per due minuti.

2.2.3. Le connessioni dei vari componenti devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali che garantiscano la resistenza delle connessioni stesse alle massime sollecitazioni dinamiche ipotizzabili nell'uso.

Le parti terminali delle corde e dei nastri devono essere trattate in modo da evitare aperture e/o sfilacciamenti (possono ad es. essere fuse a caldo o saldate chimicamente).

2.2.4. La lunghezza complessiva (l) dell'organo di trattenuta con freno incorporato e provvisto alle estremità di dispositivi di collegamento non deve superare 2 m.

2.3. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

2.3.1. Prova di trazione statica.

La prova viene condotta come segue.

In primo tempo l'organo di trattenuta con il freno incorporato, completo dei dispositivi terminali di collegamento, viene sollecitato staticamente a trazione con carichi lentamente e progressivamente crescenti, per individuare il carico minimo (F_1) a partire dal quale il freno comincia ad intervenire.

Successivamente si prosegue la prova di trazione riprendendo ad applicare carichi lentamente e progressivamente crescenti all'organo di trattenuta (che in queste condizioni si allunga progressivamente sia per l'intervento del freno sia per gli allungamenti elastoplastici che subisce la corda o il nastro) fino a raggiungere uno sforzo di trazione (F_2) di 20 kN. Questo sforzo viene mantenuto applicato per due minuti.

Infine si porta a rottura l'organo di trattenuta rilevando il carico di rottura (R). Il risultato della prova è giudicato positivo se risulta: ($F_1 \geq 1,5$ kN) e se inoltre l'organo di trattenuta con freno incorporato, nell'intervallo di tempo di due minuti durante il quale il carico viene mantenuto costante, resiste senza rompersi al carico $F_2 = 20$ kN.

La prova deve essere effettuata su due campioni nuovi completi.

Sul certificato di prova devono essere riportati i risultati (F_2: tenuta al carico costante di 20 kN; R) delle due prove.

2.3.2. Prova dinamica per l'accertamento della capacità protettiva dell'organo di trattenuta con freno incorporato.

L'attrezzatura di prova comprende:

a) una massa rigida (M) di 100 + 0,1 kg;

b) una struttura metallica rigida che consente:

b.1) l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (A) tramite un trasduttore di forza (T_1) per la rilevazione dei valori istantanei della forza F (t) trasmessa nella fase di frenatura e d'arresto della massa (M) al termine della caduta libera verticale;

b.2) la sospensione della massa M ad un dispositivo di trattenuta e di sgancio (D_1);

b.3) la caduta verticale guidata, con trascurabile resistenza d'attrito, della massa M per un'altezza di caduta per quanto possibile prossima al valore Hc = 2 lo (avendo indicato con lo la lunghezza complessiva iniziale dell'organo di trattenuta con freno incorporato, completo di dispositivi terminali di collegamento);

b.4) l'ulteriore corsa verticale guidata dalla massa M corrispondente allo spazio di frenata;

c) una «catena di misura» che consente la misura e la registrazione, senza distorsione, della forza F(t) e cioè dello spettro di forze compreso tra una forza di trazione continua e forze di trazione di caratteristiche impulsive di frequenza variabile fino a 100 Hz (corrispondenti a picchi di durata uguale o superiore a 0,01 secondo).

Detta catena di misura presenta generalmente i componenti di seguito elencati:

c.1) un trasduttore di forza che consente di misurare con precisione forze comprese nell'intervallo da 1,2 kN a 20 kN e resiste, senza andare fuori uso, ad una forza di 50 kN;

c.2) un amplificatore lineare dei segnali emessi dal trasduttore;

c.3) un filtro che consente il passaggio di frequenze comprese tra zero e 100 Hz;

c.4) un registratore che consente di registrare la forza F(t) sia in tempo reale sia in tempo differito, attraverso stoccaggio del segnale su banda magnetica.

La prova dinamica viene condotta come segue.

La massa rigida M_1 vincolata all'organo di trattenuta collegato tramite il trasduttore T_1 all'ancoraggio A e mantenuta sospesa mediante il dispositivo di trattenuta e sgancio D_1, viene abbandonata in caduta verticale libera di altezza per quanto possibile prossima al valore Hc = 2 lo dopo aver attivato la strumentazione che consente la registrazione della forza F(t) trasmessa dall'organo di trattenuta al trasduttore T_1.

Dal grafico della funzione F(t) fornito dal registratore si rileva il valore massimo (di picco) F max raggiunto dalla forza F(t) nella fase d'arresto della caduta della massa M.

Con la massa M ferma nella posizione di equilibrio inferiore, si misura l'allungamento Δl subito dall'organo di trattenuta (di lunghezza iniziale lo).

Effettuate le rilevazioni di F max e di Δl, si sottopone l'organo di trattenuta utilizzato nella prova dinamica ad un'ulteriore prova di trazione statica, per accertarne la resistenza residua, condotta con le stesse modalità di prova indicate al punto 2.3.1, ma limitando lo sforzo di trazione finale, mantenuto applicato per due minuti, al valore di 5 kN.

L'esito della prova è giudicato positivo se risulta:

$$F\,max \leq 6\text{ kN} \quad \Delta l \leq 0,75\text{ lo}$$

ed inoltre se, nel corso della prova di resistenza residua, l'organo di trattenuta non cede sotto il carico di 5 kN mantenuto applicato per due minuti.

La prova deve essere effettuata su due campioni nuovi, completi.

Sul certificato di prova devono essere riportati i risultati (F max; Δl; tenuta residua al carico di 5 kN) delle due prove. Al certificato va allegata copia del grafico della funzione F(t) fornito dal registratore.

2.4. L'organo di trattenuta è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti ed i risultati di tutte le prove di qualificazione sono risultati positivi.

3. GUIDA RIGIDA CON ORGANO D'ANCORAGGIO SCORREVOLE.

È il dispositivo che, vincolato ai montanti del ponteggio, fornisce all'organo di trattenuta dell'attrezzatura protettiva l'ancoraggio mobile con cui viene assicurata agli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici la mobilità necessaria allo svolgimento del lavoro.

Comprende sostanzialmente i seguenti elementi:

la guida rigida ad asse rettilineo;

gli organi d'attacco con i quali la guida viene vincolata ai montanti del ponteggio;

l'organo scorrevole lungo la guida provvisto di attacco anulare per l'aggancio dell'organo di trattenuta;

gli arresti fissi che, applicati alla guida, consentono di limitare la corsa dell'organo scorrevole entro limiti prefissati.

Possono essere utilizzati come arresti fissi anche gli organi d'attacco della guida se rispondenti.

3.1. *Requisiti e prescrizioni.*

3.1.1. Requisiti e prescrizioni concernenti i materiali.

I costituenti metallici devono essere realizzati impiegando materiali qualificati e tecnologie costruttive che garantiscono ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.

Devono inoltre risultare resistenti o protetti contro la corrosione.

I costituenti per i quali il procedimento costruttivo prevede unioni saldate devono essere realizzati con materiali idonei alla realizzazione di strutture saldate.

I procedimenti di saldatura devono essere qualificati. L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime da ogni prova di qualifica del procedimento.

3.1.2. Requisiti costruttivi.

Gli organi d'attacco delle guide ai montanti e gli arresti fissi devono essere posizionati o posizionabili sulle guide con passo uguale all'interasse di stilata del ponteggio (m 1,80).

Il sistema di fissaggio degli organi d'attacco e degli arresti fissi deve risultare affidabile, a prova di vibrazioni e di urti.

Gli attacchi assiali dei tronchi di guida devono, oltreché stabilire la continuità della guida, essere concepiti in modo da non creare lungo questa punti di minor resistenza.

Le guide, l'organo scorrevole, gli arresti fissi, gli organi d'attacco devono superare le prove di cui al punto 3.2.

La corsa utile dell'organo scorrevole compresa tra due arresti fissi consecutivi (campo) deve essere adeguata alla procedura di montaggio e smontaggio del ponteggio. In fase operativa è consentito il trasferimento dell'ancoraggio da un campo al campo contiguo purchè l'operazione avvenga in regime di sicurezza (ad es. utilizzando un gancio ausiliario predisposto all'estremità dell'organo di trattenuta).

3.2. *Prove di qualificazione e criteri di valutazione dei risultati.*

3.2.1. Prove di resistenza statica del sistema comprendente la guida e l'organo d'ancoraggio scorrevole.

La prova viene predisposta fissando, con gli organi d'attacco, la guida, provvista dell'organo d'ancoraggio scorrevole, a due spezzoni paralleli di tubo per ponteggio 48,25 × 3,25, disposti con interasse di 1.80 m e saldamente vincolati ad una struttura ausiliaria, rigida, fissa.

Quindi l'attacco dell'organo d'ancoraggio scorrevole, posizionato in corrispondenza della mezzeria del tratto di guida compreso tra gli attacchi che lo vincolano ai tubi, viene assoggettato statisticamente ad uno sforzo di trazione (F) lentamente e progressivamente crescente, esercitato perpendicolarmente all'asse della guida nella direzione secondo la quale si determina nella guida stessa lo stato di sollecitazione più sfavorevole alla sua resistenza, tra quelli razionalmente ipotizzabili nell'uso pratico dell'attrezzatura.

Raggiunto il carico F = 20 kN, questo carico viene mantenuto applicato per due minuti.

A discrezione del collaudatore, è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione, variando la direzione dello sforzo di trazione applicato.

In ogni caso, per ogni condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Se la lunghezza dei tronchi di guida è tale da consentire la loro connessione assiale anche nel campo compreso tra due stilate adiacenti, almeno una delle due prove va effettuata realizzando il tratto di guida da assoggettare a prova con due spezzoni di guida collegati, in mezzeria, mediante l'attacco assiale in dotazione all'attrezzatura.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, il sistema resiste, senza rotture. Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme, quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

3.2.2. Prova di resistenza statica degli organi di attacco delle guide ai montanti.

La prova precedente (3.2.1) viene ripetuta, con le stesse modalità operative, su un campione nuovo, dopo aver disposto l'organo d'ancoraggio scorrevole in corrispondenza di un attacco della guida ai montanti, in modo da indurre su quest'organo le sollecitazioni più sfavorevoli alla sua resistenza.

Il numero delle prove, il criterio di valutazione dei risultati e le indicazioni da riportare sul certificato di prova sono gli stessi specificati al paragrafo 3.2.1.

Se la lunghezza dei tronchi di guida è tale da consentire la loro connessione assiale in corrispondenza degli attacchi delle guide ai montanti, almeno una delle prove va effettuata disponendo l'attacco assiale in corrispondenza dell'attacco guida-montante in prova.

3.2.3. Prova di resistenza statica degli arresti fissi delle guide.

Applicato un arresto fisso a ciascuna estremità di un tratto di guida provvisto di una coppia di organi d'ancoraggio scorrevoli, a questi, disposti a contatto degli arresti fissi, vengono staticamente applicati sforzi antagonisti (F) diretti parallelamente all'asse della guida, tendenti a staccare gli arresti fissi dalla guida.

Lo sforzo di trazione viene lentamente e progressivamente aumentato fino a raggiungere il valore F = 20 kN che viene mantenuto applicato per due minuti.

Vanno effettuate due prove utilizzando ogni volta un campione nuovo.

Il risultato della prova è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante, il campione resiste, senza rotture. Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme, quando non pregiudicano la tenuta del carico.

Sul certificato di prova vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni sperimentali realizzate ed il risultato.

3.3. Il sistema comprendente la guida, l'organo o ancoraggio scorrevole, gli attacchi e gli arresti fissi è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti e tutti i risultati delle prove di qualificazione sono risultati positivi

4. FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

I singoli componenti dell'attrezzatura di cui ai paragrafi 1,2,3, possono essere prodotti e commercializzati da ditte diverse. Ogni componente deve essere venduto completo di ogni sua parte.

Su ciascun componente devono essere riportate in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:

nome o marchio del fabbricante;
denominazione commerciale del tipo (eventuale);
anno di costruzione (per i componenti di cui ai paragrafi 1 e 2);
altezza di caduta libera (H_{cl}) massima ammessa.

Ogni componente deve essere accompagnato da un foglio o libretto recante, in lingua italiana:

— una breve descrizione con l'indicazione di tutti gli elementi costituenti;
— tutte le indicazioni utili per un corretto impiego;
— le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
— gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numero del certificato; data di rilascio) del certificato di rispondenza alle presenti norme.

Del componente di cui al paragrafo 3, che viene vincolato al ponteggio, deve inoltre essere descritto ed illustrato, con chiari disegni esplicativi, il montaggio e l'impiego, con gli altri componenti dell'attrezzatura, nelle varie fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi (a telai prefabbricati ed a tubi e giunti) facendo riferimento alle istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dei ponteggi stessi. Per questo componente deve, infine, essere indicato ogni accorgimento di montaggio e d'impiego utilizzabile in pratica per ridurre al minimo l'altezza di caduta libera.

5. Le attrezzature per la protezione, in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici, e i loro singoli componenti sono riconosciuti e ammessi se legalmente fabbricati e commercializzati in altro Stato membro della Comunità europea, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

6. CERTIFICAZIONE.

Tutte le prove di cui alla presente normativa tecnica sono effettuate presso l'ISPESL che, a tale scopo, si potrà avvalere anche della collaborazione di altri laboratori pubblici, ovvero, per le attrezzature provenienti dagli Stati membri della CEE, presso laboratori o istituti esteri legalmente riconosciuti che offrano garanzie tecniche, professionali e d'indipendenza adeguate e soddisfacenti. Tale, in particolare, è il caso dei laboratori o istituti che rispondono ai criteri delle norme EN 45000.

ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE IN CASO DI CADUTA DALL'ALTO
DEI LAVORATORI ADDETTI AL MONTAGGIO ED ALLO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI
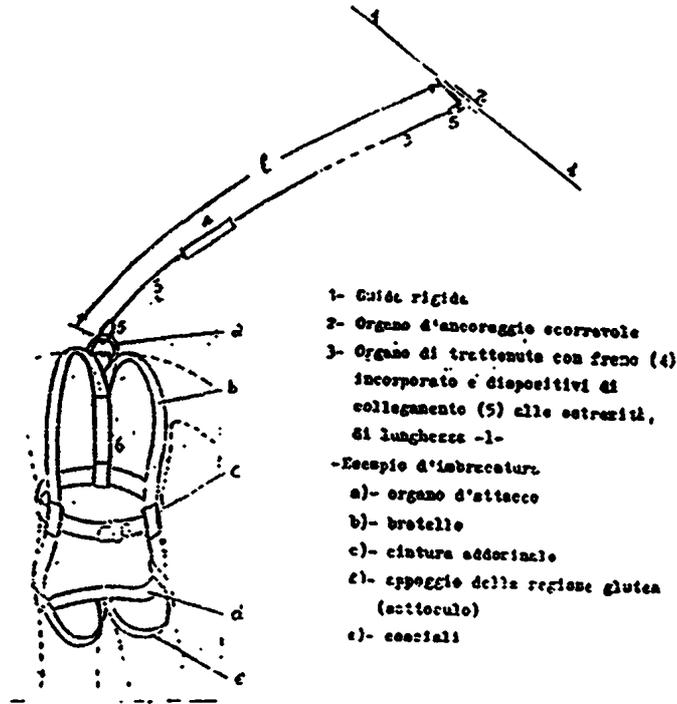
Figura 1 - Disegno schematico dell'attrezzatura - Nomenclatura
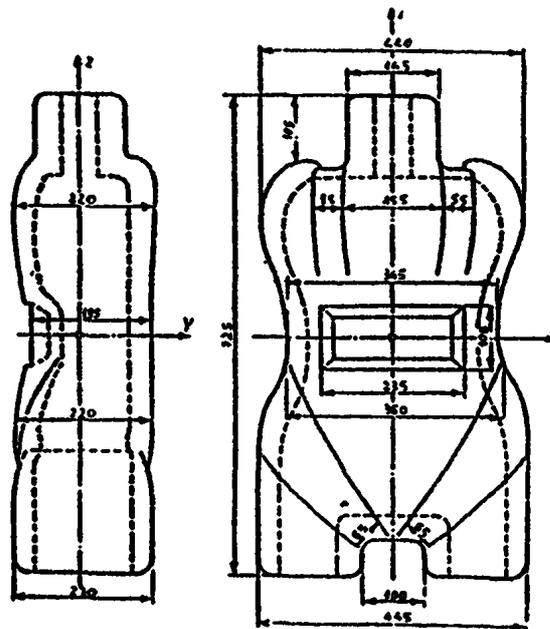
Figura 2

APPENDICE

SUGGERIMENTI TECNICI RELATIVI ALLE CUCITURE DEI NASTRI

(*N.B.* — I suggerimenti che seguono sono forniti a puro titolo indicativo).

a) I fili di cucitura devono essere realizzati con fibre sintetiche e devono inoltre presentare una resistenza a trazione adeguata al loro specifico impiego nell'assemblaggio dei nastri.

b) *Taglio e preparazione dei nastri.*

I nastri possono essere tagliati «a caldo», con apposito attrezzo, in modo da ottenere la saldatura dei fili sui lembi tagliati. Durante l'operazione occorre badare a ridurre al minimo le irregolarità che possono presentarsi sui lembi tagliati. Occorre inoltre adottare ogni precauzione per evitare che le irregolarità eventualmente presenti possano danneggiare i nastri contigui.

Se il taglio non viene effettuato «a caldo» occorre trattare le estremità ottenute con il taglio in modo da evitare la sfilacciatura del tessuto (ad es. realizzando un bordo cucito o con l'impregnazione del tessuto con idonei collanti).

I collanti eventualmente impiegati per il posizionamento dei nastri prima della cucitura non devono deteriorare, per attacco chimico, né il tessuto né i componenti metallici con cui vengono a contatto.

c) *Cucitura dei nastri.*

Il passo dei punti deve essere adeguato alle caratteristiche di resistenza del filo di cucitura (ad es. se si impiegano fili aventi una resistenza minima a rottura di 30 N può adottarsi un passo cui corrispondono da 3 a 4 punti per cm; con fili aventi una resistenza minima a rottura di 50 N può adottarsi un passo cui corrispondono 2 punti per cm).

La forma delle cuciture (a grega, a zig zag...) e la loro lunghezza possono essere qualsiasi.

Le cuciture dei tratti «portanti» dei nastri non devono indebolire significativamente la resistenza di questi.

I tratti cuciti dei nastri portanti debbono presentare una resistenza a trazione per quanto possibile prossima a quella dei nastri privi di cuciture.

Le cuciture debbono interessare l'intera larghezza dei nastri con l'avvertenza, però, di non danneggiare i bordi. In pratica conviene mantenere la cucitura ad una distanza da 2 a 4 mm dai bordi.

Le cuciture vanno effettuate in modo che i fili di cucitura affondino nel nastro di quel tanto che basta a proteggerle dall'usura superficiale.

L'inizio ed il termine di una cucitura devono essere fermati con un tratto di cucitura a ritroso per una lunghezza di almeno 25 mm.

Lungo un tratto di cucitura di 10 cm non è ammesso più di un difetto di cucitura. Ogni difetto eventualmente presente deve essere compensato con una ripresa della cucitura estendentesi per almeno 25 mm a monte ed a valle del difetto.

Le cuciture (portanti o di posizionamento) il cui cedimento potrebbe provocare la caduta del lavoratore (trattenuto in sospensione) devono risultare esenti da difetti e da riprese tutte le volte che la loro lunghezza, misurata lungo il nastro, è minore di 10 cm.

Le cuciture non devono mai interessare i bordi fusi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministerialil ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) così dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nouovi mezzi o sistemi è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

— La legge n. 164/1956 reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni». Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10 (*Cinture di sicurezza*). — Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del lavoratore.

La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,50.

Nei lavori su pali l'operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 395 del D.P.R. n. 547/1955 si veda in nota alle premese.

— Per il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/1956 si veda in nota alle premesse.

92G0508

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Messina.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Messina n. 3965 in data 26 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Messina nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Messina: giorni 24, 25, 28 e 29 settembre 1992;

tribunale di Messina: giorni 24, 25, 28 e 29 settembre 1992;

tribunale di Patti: giorni 24, 25 e 29 settembre 1992;

sezione distaccata di Lipari: giorni 24, 25, 28 e 29 settembre 1992;

sezione distaccata di Milazzo: giorni 24, 25, 28 e 29 settembre 1992;

pretura circondariale di Messina: giorni 24, 25, 28, 29 settembre, 5 e 7 ottobre 1992;

sezione distaccata di Francavilla Sicilia: giorni 24, 25 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di S. Teresa di Riva: giorni 24 e 25 settembre 1992;

sezione distaccata di Alì Terme: giorno 29 settembre 1992;

pretura circondariale di Mistretta: giorni 24 e 25 settembre 1992;

pretura circondariale di Patti: giorni 24 e 25 settembre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5589

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano n. 10053/ord/92 in data 29 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Milano nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Milano: giorni dal 21 al 30 settembre, dal 5 al 9 ottobre 1992;

tribunale per i minorenni di Milano: giorni dal 21 al 30 settembre, dal 5 al 9 ottobre 1992;

tribunale di Como: giorni 21, 22 e 23 settembre 1992;

tribunale di Lodi: giorni dal 21 al 30 settembre, 6 e 7 ottobre 1992;

tribunale di Milano: giorni dal 21 al 30 settembre, dal 5 al 9 ottobre 1992;

tribunale di Monza: giorni dal 21 al 30 settembre, 2 ottobre e dal 5 all'8 ottobre 1992;

tribunale di Pavia: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Sondrio: giorno 23 settembre 1992;

tribunale di Vigevano: giorni 21 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Voghera: giorni 21 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura di Lecco: giorni 23 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura di Lodi: giorni dal 21 al 30 settembre, 6 e 7 ottobre 1992;

pretura di Milano: giorni dal 21 al 30 settembre, dal 5 al 9 ottobre 1992;

pretura di Monza: giorni dal 23 al 30 settembre, dal 5 all'8 ottobre 1992;

pretura di Pavia: giorni dal 21 al 30 settembre, e 7 e 8 ottobre 1992;

pretura di Sondrio: giorno 23 settembre 1992;

pretura di Voghera: giorni 21 settembre, 2, 7 e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Abbiategrasso: giorno 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Cantù: giorni dal 21 al 23 settembre 1992;

sezione distaccata di Cassano D'Adda: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Casteggio: giorni 21 settembre, 2, 7 e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Desio: giorni dal 23 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Erba: giorni dal 21 al 23 settembre 1992;

sezione distaccata di Gallarate: giorno 21 settembre 1992;

sezione distaccata di Legnano: giorni dal 21 al 26 settembre 1992;

sezione distaccata di Rho: giorni dal 21 al 26 settembre 1992;

sezione distaccata di Saronno: giorni 21 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Stradella: giorni 21 settembre, 2, 7 e 8 ottobre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5590

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Salerno n. 3350 in data 24 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Salerno nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

tribunale di Salerno: giorni dal 22 settembre al 9 ottobre 1992;

pretura circondariale di Salerno: giorni dal 22 settembre al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Amalfi: giorni dal 22 settembre al 2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Capaccio: giorni dal 22 al 28 settembre 1992;

sezione distaccata Cava dei Tirreni: giorni dal 22 settembre al 3 ottobre e dal 7 al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Eboli: dal 22 al 25 settembre, dal 30 settembre al 2 ottobre e dal 6 al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Montecorvino Rovella: giorni dal 22 al 25 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Nocera Inferiore: giorni dal 22 settembre al 2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Roccadaspide: giorni dal 22 al 29 settembre 1992;

sezione distaccata di S. Cipriano Picentino: giorni dal 22 settembre al 2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre 1992;

sezione distaccata di Sarno: giorni dal 22 settembre al 3 ottobre e dal 7 al 9 ottobre 1992;

pretura circondariale di Vallo Lucania: giorni dal 22 al 25 settembre e 28 settembre 1992;

sezione distaccata di Pisciotta: giorni dal 23 al 25 settembre e 28 settembre 1992;

sezione distaccata di Agropoli: giorni dal 23 al 28 settembre 1992;

procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni: giorni dal 24 al 28 settembre 1992;

procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno: giorni dal 22 settembre al 9 ottobre 1992;

procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Salerno: giorni dal 22 settembre al 9 ottobre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5591

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2443/23/92 del presidente della corte di appello di Genova in data 6 novembre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte, indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Genova: giorni 21, 22, 24, 28, 29, 30 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

tribunale di La Spezia: giorni 22, 23, 24, 28, 29, 30 settembre, 1, 2, 7, 8 ottobre 1992;

pretura circondariale di La Spezia: giorni 22, 23, 24, 28, 29, 30 settembre, 1, 2, 7, 8 ottobre 1992;

tribunale di Massa: giorni 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 settembre, 7, 8, 9, 10 ottobre 1992;

pretura circondariale di Massa: giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 settembre, 7, 8, 9, 10 ottobre 1992;

sezione distaccata di Carrara: giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Pontremoli: giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 settembre 1992.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5592

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1740/DAL/92 in data 14 ottobre 1992 del presidente della corte di appello di Brescia con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo e l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale non sono stati in grado di funzionare dal 21 al 30 settembre 1992 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale dal 21 al 30 settembre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5593

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 settembre 1992.

Approvazione della nomina del liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Avon Insurance PLC, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza in data 10 luglio 1992, con la quale la Avon Insurance PLC - Rappresentanza generale per l'Italia, postasi in liquidazione volontaria a seguito di delibera del consiglio di amministrazione della Casa Madre datata 22 aprile 1992, ha chiesto, come disposto dall'art. 62 della legge n. 295/1978, l'approvazione della nomina del geom. Andrea Bocciarelli quale liquidatore della rappresentanza stessa;

Vista la lettera in data 13 agosto 1992, n. 201132, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non sussistono elementi ostativi alla nomina del geom. Andrea Bocciarelli quale liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Avon Insurance PLC;

Ritenuto di poter condividere il parere espresso dall'Istituto di vigilanza;

Decreta:

È approvata la nomina del geom. Andrea Bocciarelli, nato a Ferriere (Piacenza), l'8 febbraio 1944, residente in Milano, piazzale Antonio Cantore n. 12, quale liquidatore della rappresentanza generale per l'Italia della Avon Insurance PLC, in Milano.

Roma, 22 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

92A5608

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1992.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Savona entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A5641

DECRETO 24 novembre 1992.

Determinazione delle misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 730 del 17 settembre 1992, divenuta esecutiva per pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3, del medesimo provvedimento legislativo;

che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella riunione del 25 ottobre 1992 ha approvato la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1993;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in L. 350 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in L. 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 27 dicembre 1991;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta tabella:

1) Olio combustibile fluido:

a) superiore a 3 E	L. 2.500 al q.le
b) fino a 5 E	» 2.000 al q.le

2) Olio semifluido e denso:

a) superiore a 5 fino a 7 E.	L. 2.100 al q.le
b) superiore a 7 E	» 2.300 al q.le

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in L. 350 al litro per la benzina normale e super, in L. 280 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
Olio lubrificante per autovetture:		
a) Fiat multigrado 15 W/40	L. 8.500 al kg	4
Fiat VS 20 W/30-40 - Selenia	» 11.000 » »	4
b) Agip Sintesis	» 10.500 » »	4
Agip Supermultigrade	» 9.500 » »	4
Agip HD	» 7.500 » »	4
c) Esso Super Oil	» 8.500 » »	4
Esso Special Diesel	» 8.500 » »	4
d) Monteshell Helix (ex Total GTS 15 W/50)	» 9.700 » »	4
Monteshell X 100 (ex Total super HD)	» 6.700 » »	4
1) *Tabacchi:*		
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L. 1.600	12
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	» 2.300	14
2) *Liquori e acqueviti in bottiglia originale* (a bottiglia):		
2.1 whisky, brandy e acqueviti non invecchiate	L. 9.500	4
2.2 whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva	» 19.500	4
2.3 whisky invecchiato oltre 12 anni	» 50.400	4
2.4 cognac invecchiato	» 52.500	4
3) *Articoli sportivi:*		
3.1 sci da discesa professionali	L. 350.000	3
3.2 sci da fondo	» 120.000	3
3.3 attacchi	» 100.000	3
3.4 scarponi	» 150.000	3
3.5 bastoncini	» 20.000	3
3.6 zaini professionali	» 150.000	3
3.7 zaini sportivi	» 50.000	3
3.8 sci da discesa - amatoriali	» 150.000	3
4) *Profumi e prodotti di bellezza:*		
4.1 essenze - a oncia - 30 g (a confezione)	L. 126.000	4
4.2 acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g	» 41.500	4
4.3 smalti, rossetti e ciprie (a pezzo)	» 13.750	4
4.4 sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno (a confezione)	» 13.800	4
4.5 creme per la pelle: tubetti o vasetti (cadauno)	» 41.500	4
4.6 prodotti alcoolici, dopobarba (a confezione)	» 16.000	4
4.7 saponi fini solidi (a confezione)	» 9.300	4
4.8 saponi per barba e shampoo (a confezione)	» 9.800	4
4.9 latte e tonici (a confezione)	» 17.300	4
5) *Apparecchi fotografici e proiettori:*		
5.1 macchine fotografiche professionali (cadauna)	L. 1.229.000	5

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
5.2	macchine fotografiche semiprofessionali (cadauna)	L.	569.000	5
5.3	macchine fotografiche da dilettante (cadauna)	»	338.000	5
5.4	dia-proiettori (cadauno)	»	234.000	5
5.5	macchine fotografiche dilett. economiche	»	120.000	5
5.6				
5.7	videocamera compact lux (cadauno)	»	1.500.000	5
5.8	videocamera compact standard	»	1.100.000	5
5.9	videoregistratori lux (cadauno)	»	800.000	5
5.10	flash (cadauno)	»	90.000	5
5.11	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux (cadauno)	»	363.000	5
5.12	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard (cadauno)	»	119.000	5
5.13	videoregistratore standard	»	522.000	5
6)	*Apparecchi radio e televisori:*			
6.1	radio con M.F. senza registratore-riproduttore (cadauna)	L.	60.000	6
6.2	radio con M.F. e registratore-riproduttore (cadauna) standard	»	200.000	6
6.3	sintonizzatore	»	170 000	6
6.4	autoradio con registratore-riproduttore standard (cadauna)	»	200.000	6
6.5	televisori in bianco e nero (cadauno)	»	200.000	6
6.6	televisori a colori - 15" (cadauno)	»	300.000	6
6.7	registratori (cadauno)	»	70.000	6
6.8	walkman e riproduttori (cadauno)	»	60.000	6
6.9	ricetrasmittenti standard (cadauna)	»	300.000	6
6.10	monitor (cadauno)	»	300.000	6
6.11	comp. hi.fi. (cadauno)	»	595.000	6
6.12	televisori colori + 15" (cadauno)	»	700.000	6
6.13	video lettori (cadauno)	»	250.000	6
6.14	autoradio con registratore-riproduttore medio	»	400.000	6
6.15	walkman + radio	»	120.000	6
6.16	CD - portatile	»	233.000	6
6.17	radio M.F. - lux	»	250.000	6
6.18	radio M.F. con reg. o ripr. - lux	»	400.000	6
6.19	autoradio con reg. ripr. - lux	»	600.000	6
6.20	ricetrasmittenti lux (cadauna)	»	600.000	6
6.21	TV tascabile LCD	L.	180.000	6
6.22	telefoni portatili lux	»	300.000	6
6.23	registratori digitali	»	910.000	6
6.24	telefoni portatili standard	»	100.000	6
6.25	radio M.F. con registratore-riproduttore medio	»	100.000	6
7)	*Pellicceria:*			
7.1	pellicce confezionate di zibellino, cincillà ed ermellino confezione lungo	L.	32.500.000	20
7.2	idem confezione corto (cadauna)	»	25.000.000	20
7.3	pellicce confezione di lontra e lince conf. lungo (cadauna)	»	8.500.000	20
7.4	idem confezione corto (cadauna)	»	5.600.000	20
7.5	pellicce conf. di visone, conf. lungo (cadauna)	»	5.200.000	20
7.6	idem conf. corto (cadauna)	»	4.000.000	20
7.7	pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi confezione lungo (cadauna)	L.	3.300.000	15
7.8	idem confezione corto (cadauna)	»	2.500.000	15
7.9	pellicce confezionate di altre pelli di pelo non pregiato confezione lungo (cadauna)	»	1.000.000	15
7.10	idem confezione corto (cadauna)	»	800.000	15
7.11	cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	900.000	15
7.12	giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	»	650.000	15
7.13	giubbotti, giacche in pelle confezionate (cadauno)	»	300.000	10
7.14	pelli da pelliccia (al kg)	»	650.000	10
7.15	gonne in pelle	»	250.000	10
7.16	pellicce sintetiche confezione lungo	»	500.000	10
7.17	pellicce sintetiche confezione corto	»	300.000	10
8)	*Pelletteria:*			
8.1	valigie e borsoni in tessuto (cadauna)	L.	130.000	8
8.2	valigie e borsoni in pelle	»	165.000	8
8.3	borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola (cadauna)	»	600.000	8
8.4	borse alta moda firmate in pelle (cadauna)	»	289.000	8
8.5	borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate (cadauna)	»	190.000	8
8.6	borse in pelli non pregiate (cadauna)	»	90.000	8
8.7	borse in tessuto (cadauna)	»	70.500	8
8.8	borse in tessuto plastificato firmate (cadauna)	»	151.400	8
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate (cadauna)	»	90.000	8
8.10	cinture in pelle e tessuto (cadauna)	»	35.000	8
8.11	guanti in pelle	»	52.000	8
8.12	guanti in altre fibre	»	23.000	8
8.13	cappelli in pelle	»	30.000	8
8.14	calzature in pelli o cuoio (al paio)	»	82.000	8
8.15	valigie e borsoni in altri materiali (cadauna)	»	152.000	8
8.16	calzature in tessuto (al paio)	»	60.000	8
8.17	beauticase-valigette 24h (cadauna)	»	80.000	8
9)	*Tessuti* (a metro lineare):			
9.1	tessuto in lana	L.	22.500	5
9.2	tessuto in cotone	»	10.000	5
9.3	tessuto in lino	»	22.500	5
9.4	tessuto in seta	»	28.000	5
9.5	tessuto sintetico	»	15.000	5
10)	*Articoli di vestiario confezionati:*			
10.1	impermeabile per uomo (a capo)	L.	338.000	3
10.2	completo invernale per uomo (a capo)	»	329.000	3
10.3	completo estivo per uomo (a capo)	»	286.000	3
10.4	cappotto e mantella per uomo (a capo)	»	308.000	3

	Generi soggetti al diritto speciale		Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10.5	cappotto e mantella per donna (a capo)	L.	328.000	3
10.6	soprabito primaverile per donna o impermeabile per donna (a capo)	»	338.000	2
10.7	abito completo per ragazzi (a capo)	»	170.000	3
10.8	cappotto invernale per ragazzi (a capo)	»	170.000	3
10.9	gonna di lana (a capo)	»	117.000	3
10.10	gonna di cotone (a capo)	»	69.000	3
10.11	pantaloni di lana, misto lana, cotone e velluto (a capo)	»	68.000	3
10.12	camicie uomo (a capo)	»	42.000	3
10.13	camicette donna (a capo)	»	34.000	3
10.14	camicie ragazzo (a capo)	»	34.000	3
10.15	camicette seta donna (a capo)	»	170.000	3
10.16	giacche a vento unisex (a capo)	»	170.000	3
10.17	completo lana donna (a capo)	»	197.000	3
10.18	giacca e giubbotto in cotone (a capo)	»	170.000	3
10.19	giacca e giubbotto in lana (a capo)	»	226.000	3
10.20	cravatte, sciarpe	»	42.000	3
10.21	tute da sci	»	240.000	3
10.22	abito cotone donna	»	138.000	3
10.23	bluse cotone	»	90.000	3
10.24	giacca e giubbotto in altre fibre	»	127.000	3
10.25	tute sportive	»	120.000	3
11)	*Maglierie e filati:*			
11.1	maglia cotone, felpe e polo per uomo e donna (a capo)	L.	35.000	3
11.2	maglia di lana per uomo e donna (a capo)	»	40.000	3
11.3	maglia di lana per ragazzi (a capo)	L.	23.000	3
11.4	maglia in cotone per ragazzi (a capo)	»	18.000	3
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca (a capo)	»	165.000	3
11.6	filati di lana al kg	»	49.000	3
11.7	berretti lana	»	23.000	3
11.8	pantofole lana	»	20.000	3
11.9	cappelli cotone	»	22.000	3
12)	*Biancheria:*			
12.1	pigiami e camicie da notte	L.	53.000	3
12.2	magliette e canottiere	»	23.000	3
12.3	slip	»	12.000	3
12.4	reggiseni	»	27.000	3
12.5	calze lana	»	22.000	3
12.6	calzini uomo	»	10.000	3
12.7	collant	»	6.000	3
12.8	plaid-coperte lana	»	111.000	3
12.9	vestaglie	»	70.000	3
12.10	piumoni	»	420.000	3
12.11	lenzuola	»	52.000	3
12.12	tovaglie	»	73.000	3
12.13	copri piumoni	»	80.000	3
12.14	asciugamani	»	10.000	3

Il Ministro delle finanze
GORIA

92A5582

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visti i decreti 20 gennaio 1992, 1° aprile 1992 e 2 aprile 1992, del Minsitro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che introducono nell'ordinamento didattico universitario rispettivamente le tabelle XXXIX relativa al diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia, XLI-*bis* relativa al diploma universitario in logopedia, XLI-*quater* relativa al diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi;

Viste le delibere adottate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo, in data rispettivamente 11 marzo 1992, 15 maggio 1992 e 13 maggio 1992;

Visto il decreto del 17 giugno 1992 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prende atto delle proposte avanzate da questo Ateneo di attivare i predetti diplomi universitari con decorrenza dal 1° novembre 1992, tramite trasformazione delle scuole dirette a fini speciali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 341/1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Le scuole dirette a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, tecnici di ortofonia (logopedisti) e tecnici di audiometria e protesizzazione acustica sono trasformate rispettivamente nei corsi di diploma universitari per ortottista ed assistente in oftalmologia, in logopedia e tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che gia iscritti alle predette scuole dirette a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.

Art. 2.

Nell'art. 95 dello statuto di questo Ateneo, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, vengono aggiunti all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà i seguenti corsi di diploma universitari:

c) diploma per ortottista e assistente in oftalmologia;

d) diploma in logopedia:

e) diploma per tecnico di audiometria ed audioprotesi.

Art. 3.

Gli articoli da 216 a 222 incluso, dello statuto di questa Università relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 161 a 172 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di ortofonia (logopedisti), sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 201 a 207 incluso, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, sono soppressi.

Art. 6.

Dopo l'art. 105 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla trasformazione delle suddette scuole dirette a fini speciali nei corsi di diploma universitari per ortottista ed assistente in oftalmologia, in logopedia e tecnico di audiometria ed audioprotesi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 106. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina viene istituito, mediante trasformazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti in oftalmologia il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 107. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 108. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 109. — In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 1 è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 110. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami dal primo anno di corso.

Art. 111. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 nel secondo e 460 nel terzo anno.

Art. 112. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 113. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 114. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto allo loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 115. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della repubblica n. 382/1980.

Art. 116. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 117. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 118. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 119. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno:

I semestre:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I;
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno:

I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (credito: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti all'individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia fluorangiografia, tonometria e tenografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale:
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 120. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta, di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 121. — la commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 122. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo il tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti normative universitarie.

Art. 123. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 124 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Messina viene istituito, mediante trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di ortofonia (logopedisti), il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del liguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 125 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame reltivo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici. sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno:

I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica;
chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale:
biologia cellulare;
genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri.

II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
neurofisiologia;
fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia evolutiva;
psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:
fisiologia umana;
semeiologia generale;
fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:
linguistica generale;
semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:
logopedia generale;
logopedia clinica;
teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

I semestre:

Area C - Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:
fisiopatologia generale;
patologia generale;
patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:
fonoiatria;
audiologia;
otorinolaringoiatria;
odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;
pediatria;
geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:
patologia della voce;
patologia dell'articolazione verbale;
patologia del flusso verbale;
patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:
semeiotica audiologica generale;
semeiotica foniatrica generale;
semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:
linguistica;
sociolinguistica;
neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7. Corso integrato di semeiotica II:
semeiotica foniatrica speciale;
semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;
psichiatria;
neuropsicologia clinica;
neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;
riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno:

I semestre:

Area D - Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti: 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;
patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II.

riabilitazione foniatrica speciale;
riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;
riabilitazione speciale;
medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;
sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;
riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;
musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;
etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 126 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma per logopedista.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità, tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio, dall'una all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO DI AUDIOMETRIA ED AUDIOPROTESI

Art. 127 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina viene istituito, mediante trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, il corso di diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi, articolato nei seguenti indirizzi:

a) audiometristi;
b) audioprotesisti.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di audiometria e di protesizzazione acustica.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario per tecnico di audiometria ed audioprotesi, e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma universitario non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma universitario è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai crediti generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo, rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo del diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 128 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obietivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella lettura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o per attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e sensoriali.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di audiometria generale:
audiometria generale;
audiometria clinica.

A.6. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia medica.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II semestre:

Area B - Fisiologia, psicologia e audiologia applicate alle scienze audiometriche e audioprotesiche (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici del sistema uditivo e vestibolare; apprendere i fondamenti audiologici, psicologici e linguistici della percezione sensoriale uditiva e vestibolare; apprendere le nozioni di base audiometriche.

B.1. Corso integrato di fisiologia:
fisiologia;
neurofisiologia;
bioacustica.

B.2. Corso integrato di psicologia:
psicologia generale;
psicologia sensoriale;
linguistica.

B.3. Corso integrato di audiologia I:
psicoacustica;
tecniche di analisi del suono.

B.4. Corso integrato di audiometria I:
misura della soglia;
audiometria clinica.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, elementi di otorinolaringoiatria, foniatria e geriatria, audiometria (crediti: 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia e patologia clinica del sistema uditivo e vestibolare, gli elementi generali di otorinolaringoiatria, foniatria, pediatria e geriatria; apprendere i principi di sanità pubblica; apprendere le tecniche di audiometria.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di fisiopatologia:
fisiopatologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
fisiopatologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina:
otorinolaringoiatria;
foniatria;
geriatria.

C.3. Corso integrato di audiometria II:
audiometria tonale;
impedenzometria.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di patologia:
patologia clinica;
il deficit uditivo.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
audiologia infantile;
puericultura e pediatria;
neuropsichiatria infantile.

C.8. Corso integrato di audiometria infantile:
audiometria neonatale;
audiometria comportamentale.

C.9. Corso integrato di sanità pubblica:
legislazione sanitaria;
etica professionale.

C.10. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali.

III Anno:
I semestre:

Area D - Audiologia clinica e industriale; audiologia riabilitativa; audiometria protesica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere la clinica delle ipoacusie periferiche e centrali; apprendere i principi di riabilitazione del sistema uditivo; apprendere i principi di audiologia indutriale.

D.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
patologia del sistema audiovestibolare;
clinica del sistema audiovestibolare.

D.2. Corso di audiometria protesica:
audiometria protesica;
tecniche di misurazione della protesi acustica.

D.3. Corso integrato di audiologia riabilitativa:
riabilitazione audiologica;
riabilitazione audiologica pediatrica.

D.4. Corso integrato di audiologia industriale:
fonometria;
audiometria ambientale;
audiologia industriale.

D.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. Deve iniziare una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

III Anno:
I semestre - indirizzo per audiometristi:

Area E - Neurofisiologia clinica, audiologia preventiva e tecniche speciali (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di neurofisiologia e otoneurologia clinica, apprendere le tecniche speciali di esplorazione uditiva e vestibolare; apprendere le metodiche di prevenzione della sordità infantile.

E.1. Corso integrato di audiologia clinica I:
otoneurologia;
audiologia ed audiometria.

E.2. Corso integrato di audiometria III:
semeiotica speciale audiovestibolare;
audiometria vocale;
audiometria speciale.

E.3. Corso integrato di audiologia preventiva:
epidemiologia;
audiologia preventiva e sociale.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali con una progressiva assunzione di responsabiltià professionale, comprendente anche attività di prevenzione e di audiometria di massa.

II semestre - indirizzo per audiometristi:

Area F - Fisica acustica ed elettronica, tecniche audioprotesiche, etica e deontologia professionale (crediti: 5.0).

Obiettivi: apprendere i principi di elettronica e acustica necessari alla base di una protesi acustica; apprendere le tecniche audioprotesiche per la selezione, adattamento e controllo delle protesi; apprendere i fondamenti dell'etica e della deontologia professionale necessari ad un corretto esercizio della professione.

F.1. Corso integrato di fisica applicata:
elettronica applicata;
acustica.

F.2. Corso integrato di tecniche audioprotesiche:
tecniche acustiche applicate;
elettronica applicata;
audioprotesi.

F.3. Corso integrato di etica professionale:
legislazione;
etica e deontologia professionale.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali. Deve iniziare una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 129 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del Consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di audiometria e protesizzazione acustica, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 ottobre 1992

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

92A5567

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 24 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1672, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 32, ottavo comma, dello statuto dell'Università degli studi di Brescia, relativo alla facoltà di ingegneria, è annullato e sostituito dal seguente:

Art. 32, ottavo comma. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito

insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nel successivo articolo, e superato i relativi esami per un numero minimo di:

29 annualità per il corso di laurea in ingegneria civile;

29 annualità per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

29 annualità per il corso di laurea in ingegneria gestionale;

29 annualità per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

Art. 2.

L'art. 33, relativo alle annualità obbligatorie per i singoli corsi di laurea, è modificato come segue, per i corsi di laurea indicati, fermo restando quanto previsto per gli altri corsi di laurea:

Corso di laurea in ingegneria elettronica

È modificata, come sotto riportato, la seguente annualità:

Testo vigente:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1250	Sistema di elaborazione delle informazioni	1

Testo modificato:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Corso di laurea in ingegneria gestionale

a) Sono modificate, come sotto riportato, le seguenti annualità:

Testo vigente:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1250	Sistema di elaborazione delle informazioni	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1140	Chimica applicata - Scienza e tecnologie dei materiali	1

Testo modificato:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1

b) Dopo l'annualità 1240 - Automatica, togliere:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
A042	Ricerca operativa	1

Corso di laurea in ingegneria meccanica

a) Sono modificate, come sotto riportato le seguenti annualità:

Testo vigente:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1050	Fisica tecnica	
1152	Principi ingegneria chimica	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1140	Chimica applicata, scienza e tecnica dei materiali	1
1210	Elettronica	
1240	Automatica	
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1

Testo modificato:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1050	Fisica tecnica	
1152	Principi di ingegneria chimica	1
1100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1
1210	Elettronica	
1240	Automatica	1

b) È aggiunta la seguente annualità:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
1080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1

c) Dopo l'annualità «Disegno industriale» (cod. 1090) togliere:

Cod.	Denominazione raggruppamento	Annualità
H011	Idraulica	
1030	Fluidodinamica	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 24 agosto 1992

Il rettore: PRETI

92A5594

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1992 e 13 giugno 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 231 a 235, relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnico di laboratorio biomedico, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 32 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione dei diplomi universitari in tecnico di laboratorio biomedico e in scienze infermieristiche, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Art. 33. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;
b) biochimica clinica;
c) microbiologia clinica;
d) citopatologia;
e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;
f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 34. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o per diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale;

patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.3. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controllo di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;
metodologia di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;
metodologie e tecniche di prelievo.

III Anno:

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5. Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III Anno:

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleidi.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati relativamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 35. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento dei diplomi di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario o quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 36 (*Finalità, organizzazione generale, norme di accesso*). — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;
b) assistenza generale pediatrica;
c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;
b) geriatria;
c) assistenza chirurgica;
d) area critica;
e) assistenza domiciliare;
f) assistenza domiciliare geriatrica;
g) psichiatria e salute mentale;
h) funzioni didattiche e direttive (caposala);
i) sanità pubblica;
l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;
m) pediatria e neonatologia;
n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere la prova e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 37 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate dei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano ogetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:
infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica.
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

B.2. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:
infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C: Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE PEDIATRICA

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatalogia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:
infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno:

INDIRIZZO IN ASSISTENZA GENERALE OSTETRICA

Area F: Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:
fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:
patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:
psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:
infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità.

Art. 38 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione, nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario

previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene consegnato il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica, con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Brescia, 13 ottobre 1992

Il rettore: PRETI

92A5568

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la conforme delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 20 febbraio 1991;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 20 maggio 1991;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 4 giugno 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1992 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in cardiochirurgia;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» in Roma, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.

Art. 2.

Nella parte VI delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 637 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in cardiochirurgia:

41) *Scuola di specializzazione in cardiochirurgia*

Art. 638. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 639. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 640. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 641. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 642. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia respiratoria;

d) chirurgia generale;

e) diagnostica clinica e strumentale;

f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;

g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;

i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;

l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 643. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:

patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:

semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettocardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare - RMN, metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:

anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:

cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:

elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 644. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica	ore	50
biochimica	»	25
biofisica	»	25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):

fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

patologia chirurgica generale I . . . » 125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):

radiologia generale . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):

elementi di informatica medica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

patologia chirurgica generale II . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):

anatomia e istologia patologica I. . » 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . » 50
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):

cardiologia medica I » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

anestesia e rianimazione . . . . » 75

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Chirurgia generale (ore 150):

clinica chirurgica generale . . . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):

indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I. . . . . » 50
semeiotica strumentale delle angiopatie » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):

anatomia e istologia patologica II . » 25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II . . . . » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):

cardiologia medica II . . . . » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):

principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . ore 40

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):

semeiotica clinica delle cardiopatie . ore 20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II . . . . » 40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive. » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II » 100
cardiochirurgia pediatrica . . . . . . » 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica. . . . . » 50
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III ore 100
cardiochirurgia pediatrica II . . . . . » 75
chirurgia toracica generale . . . . . . » 75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II » 75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria. . . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 645. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 ottobre 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A5595

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dal senato accademico nella seduta del giorno 14 luglio 1992 e settembre 1992;

Ritevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 91 viene inserito il diploma universitario in ingegneria meccanica con il relativo spostamento della numerazione seguente:

Diploma universitario in ingegneria meccanica

Art. 92. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito il corso di diploma universitario di ingegneria meccanica.

Il predetto corso di diploma fa parte del settore dell'ingegneria industriale.

L'iscrizione a tale corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in ingegneria meccanica».

Art. 93. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria.

Il criterio generale nel riconoscimento degli insegnamenti, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso di diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

Art. 94. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende una attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dai consigli di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. L'art. 96 riporta per il corso di diploma universitario di ingegneria meccanica il numero dei moduli didattici e le relative aree disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere gli obiettivi didattico-formativi prefissati.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università di Modena.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 95. — Il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nella tabella XXIX e successive modifiche.

Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, alla denominazione dell'insegnamento verrà aggiunta la sigla D.U. La designazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali. sarà diversa da quella riportata nei gruppi stessi.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 96. Il *curriculum* del diploma universitario in «ingegneria meccanica» è formulato con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportati il/i gruppo/i di discipline con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario viene anche riportata una precisazione sui contenuti scientifico-professionali.

Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a costituire gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi universitari di ingegneria; nella tabella *B3* i moduli didattici caratterizzanti il settore dell'ingegneria industriale; nella tabella *C*.3.4. gli ulteriori moduli didattici, specifici del corso di diploma universitario in «ingegneria meccanica».

Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria tabella A:

A021 Analisi matematica	2 m.d.
A012 Geometria	1 m.d.
A041 Analisi numerica e matematica applicata	1 m.d.
B011 Fisica generale contenuto: fisica	2 m.d.
C060 Chimica contenuto: chimica	1 m.d.
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni contenuto: informatica di base	1 m.d.
I270 Ingegneria economico-gestionale	1 m.d.
Totale ...	9 m.d.

Moduli didattici comuni ai diplomi del settore industriale tabella B3:

H071 Scienza delle costruzioni contenuto: meccanica dei solidi	1 m.d.
I090 Disegno industriale contenuto: disegno tecnico industriale	1 m.d.
I050 Fisica tecnica contenuto: termodinamica e trasmissione del calore	1 m.d.
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche contenuto: elettrotecnica e sue applicazioni	1 m.d.
I042 Macchine e sistemi energetici contenuto: sistemi energetici	1 m.d.
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali contenuto: materiali e relative tecnologie	1 m.d.
Totale ...	6 m.d.

Moduli caratterizzanti il diploma in ingegneria meccanica tabella C.3.4.:

I030 Fluido dinamica	1 m.d.
I050 Fisica tecnica	1 m.d.
I042 Macchine e sistemi energetici	1 m.d.
I070 Meccanica applicata alle macchine.	1 m.d.
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.
I100 Tecnologie e sistemi di laborazione	1 m.d.
I110 Impianti industriali meccanici	1 m.d.
I180 Macchine ed azionamenti elettrici	1 m.d.
Totale ...	8 m.d.

7 m.d. da definire in sede locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 11 settembre 1992

Il rettore: VELLANI

92A5596

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 198, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare.

Scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologia avicola e patologia aviare presso l'Università di Bari.

La scuola ha lo scopo di approfondire ed aggiornare la preparazione dei laureati in medicina veterinaria, creando tecnici in grado di assolvere le complesse funzioni zootecnico-sanitarie e di tecnologia negli allevamenti avicoli.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologia avicola e patologia aviare.

Art. 2. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di cento specializzandi.

Art. 3. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina veterinaria (dipartimento di produzione animale).

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 4. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso dei titoli di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 5. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

1) tecnologia avicola (biennale) prima parte;
2) anatomia, istologia ed embriologia dei volatili;
3) biochimica e fisiologia;
4) alimentazione e scienze degli alimenti dei volatili;
5) patologia generale applicata alla patologia aviare;
6) parassitologia e malattie parassitarie dei volatili;
7) patologia aviare (biennale) prima parte (malattie dei batteri e miceti - patologia da carenze e squilibri alimentari, da alimenti tossici e medicati - profilassi e polizia veterinaria),

ed inoltre due corsi opzionali.

II Anno:

1) tecnologia avicola (biennale) seconda parte (approvvigionamenti dei prodotti avicoli);
2) allevamento e riproduzione dei volatili;
3) organizzazione e conduzione degli allevamenti avicoli;
4) anatomia patologica ed ispezione dei prodotti avicoli;
5) microbiologia, immunologia e diagnostica di laboratorio, applicata alla patologia aviare;
6) patologia aviare (biennale) seconda parte (malattie da virus - profilassi e polizia veterinaria).

ed inoltre due corsi opzionali.

Tutti i predetti insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria.

I corsi opzionali saranno definiti per ogni singola sede dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze della sede stessa.

Art. 6. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione svolta all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 7. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 ottobre 1992

Il rettore

92A5597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione delle circoscrizioni territoriali dei vice consolati di seconda categoria in Burgos, El Ferrol, Pamplona, Valladolid e Vigo (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Burgos (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Burgos, Palencia e Soria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in El Ferrol (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di La Coruna e Lugo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Pamplona (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Navarra e la Rioja.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Valladolid (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Valladolid, Salamanca, Avila e Zamora.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Vigo (Spagna) alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Madrid, è determinata come segue: le province di Pontevedra e Orense.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5619

Limitazione delle funzioni al titolare del consolato generale onorario in Lubumbashi (Zaire)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giovanni Battista Zunino, console generale onorario in Lubumbashi (Zaire) con circoscrizione territoriale comprendente la regione dello Shaba (ex Katanga), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Kinshasa degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kinshasa delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kinshasa dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Kinshasa degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 16 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZARÀ

92A5601

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione dell'organizzazione degli uffici del Segretariato generale del Ministero

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992, registro n. 63 Finanze, foglio n. 11, pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze, anno 98°, n. 11 di novembre 1992, in data 16 novembre 1992, è stata approvata l'organizzazione degli uffici del Segretariato generale del Ministero delle finanze.

92A5602

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di concessione di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n. 191, è stata disposta la seguente rettifica:

Il decreto presidenziale 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991, registro n. 16 Difesa, foglio n. 254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1991, viene rettificato nella parte relativa alla motivazione:

da: «Il 29 aprile 1944, mentre era intenta con un gruppo di donne a rivendicare pane e pace per i figli davanti al palazzo comunale veniva gravemente ferita da un soldato tedesco»,

a: «Il 29 aprile 1944, mentre era intenta con un gruppo di donne a rivendicare pane e pace per i figli davanti al palazzo comunale veniva gravemente ferita da un milite fascista».

92A5620

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 1° febbraio 1988, alla società Fid-Head S.r.l., in liquidazione, con sede in Milano, è revocata su richiesta della società stessa.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Lehman Brothers fiduciaria di amministrazione S.r.l.», siglabile in «L.B. Fid. S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992 il decreto interministeriale 20 giugno 1988 con il quale la società «Ifirevi - Italiana di revisione S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Ifirevi S.a.s. di Umberto Giacometti & C.» ed alla sede legale trasferita in Verona.

92A5621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Baliotto - Società cooperativa a r.l.», in Roncoferraro.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 il dott. Giovanni Gobbati è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Baliotto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roncoferraro, località San Paolo (Mantova), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 maggio 1985, in luogo di una terna di commissari liquidatori.

92A5622

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 9 gennaio 1992 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 16 novembre 1992 è affidata alla Sorin Biomedica S.p.a. - Torino, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sistemi fisici atti a modificare in modo permanente le proprietà superficiali di polimeri o metalli e loro manufatti in modo da renderli biocompatibili» per un importo complessivo di 7.800 milioni di lire — di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1992 è affidata alla Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Realizzazione di materiali bioattivi e di materiali polimerici bioassorbibili» per un importo complessivo di 5.800 milioni di lire — di cui 5.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di quarantotto mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

92A5623

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 1° dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 1° dicembre 1992

Dollaro USA	1409 —
ECU	1728,56
Marco tedesco	883,94
Franco francese	259,27
Lira sterlina	2133,23
Fiorino olandese	785,88
Franco belga	42,94
Peseta spagnola	12,220
Corona danese	227,50
Lira irlandese	2330,06
Dracma greca	6,761
Escudo portoghese	9,794
Dollaro canadese	1093,52
Yen giapponese	11,313
Franco svizzero	983,25
Scellino austriaco	125,64
Corona norvegese	215,34
Corona svedese	204,14
Marco finlandese	273,80
Dollaro australiano	964,04

92A5681

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 5695 del 23 ottobre 1992 la giunta regionale ha disposto la nomina del rag. Lorenzo Zoppè, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, a commissario liquidatore della «Ars et Labor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Giuseppe Montesano.

92A5624

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1992

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	L. 90.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 30.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 24.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 12.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 25 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nuovo ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189